



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 dicembre 2008 (19.12)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0006 (COD)**

**14516/4/08
REV 4 ADD 1**

**SOC 620
CODEC 1362**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto : **Posizione comune definita dal Consiglio il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio del regolamento che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 29 aprile 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 883/2004¹ relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (di seguito "regolamento di base") che è inteso a sostituire il regolamento (CEE) n. 1408/71².

L'articolo 89 del regolamento di base richiede l'adozione di un regolamento che ne stabilisca le modalità di applicazione. A tal fine, il 31 gennaio 2006 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento. La proposta si basa sugli articoli 42 e 308 del trattato.

Deliberando in conformità dell'articolo 251 del trattato, il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 9 luglio 2008³. Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 26 ottobre 2006⁴.

Il 15 ottobre 2008 la Commissione ha presentato la proposta modificata nella quale ha accettato 159 dei 162 emendamenti adottati dal Parlamento europeo.

Conformemente all'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE, il 17 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato all'unanimità la sua posizione comune.

¹ GU L 166 del 30.4.2004, versione corretta in GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.

² Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 (GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1).

³ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁴ GU C 324 del 30.12.2006, pag. 59.

II. OBIETTIVO

La proposta ha lo scopo di portare a termine il processo di ammodernamento delle norme vigenti nel settore del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale stabilendo le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, sostituendosi quindi al regolamento di applicazione attualmente in vigore (regolamento (CEE) n. 574/72). In particolare intende definire, per tutte le parti in causa (persone assicurate, eventuali datori di lavoro, istituti di sicurezza sociale e autorità competenti degli Stati membri), le modalità di applicazione pratica delle norme figuranti nel regolamento di base. La proposta è volta altresì a migliorare le attuali procedure semplificandole e precisando i diritti e gli obblighi delle diverse parti interessate. Mira inoltre a consentire una migliore cooperazione tra le istituzioni, in particolare attraverso lo scambio elettronico di dati tra gli Stati membri.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni generali:

a) Proposta modificata della Commissione

Il Parlamento europeo ha adottato 162 emendamenti alla proposta della Commissione. 160 di questi emendamenti sono stati inseriti nella proposta modificata della Commissione integralmente, parzialmente o dopo essere stati riformulati (emendamenti n. 1-25, 27-54 e 56-162). Altri 2 emendamenti non sono invece stati accolti dalla Commissione (emendamenti n. 26 e 55).

b) Posizione comune del Consiglio:

Il Consiglio ha potuto accogliere 146 dei 162 emendamenti integralmente o parzialmente inseriti nella proposta modificata della Commissione, ossia gli emendamenti n. 2, 4, 5, 7, 8, 12-14, 17-25, 27-34, 36-47, 49-54, 56-71, 74-78, 80-88, 90-107, 109-132, 134-146, 147 (prima parte), 148 (prima parte), 149 e 152-162.

Il Consiglio ha inoltre accolto, previa modifiche redazionali, i principi alla base degli emendamenti:

- n. 3 (nuovo considerando 8bis): il Consiglio è pienamente d'accordo sulla sostanza dell'emendamento, ma ha ritenuto opportuno riformulare l'ultima frase in modo più generico, in linea con l'ultima frase del considerando 10 della posizione comune;
- nn. 6 e 9 sulle definizioni di "punto d'accesso" e "messaggio elettronico standardizzato" nell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d): secondo il Consiglio queste definizioni vanno rivedute in base all'esito dei lavori della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti nel quadro del progetto EESSI (scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale) (articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della posizione comune);
- n. 10 (articolo 2, nuovo paragrafo -1): il Consiglio ha ritenuto che questo emendamento dovesse essere lievemente modificato e che dovesse essere inserito un riferimento agli anziani accanto a quello ai disabili (articolo 2, paragrafo 1 della posizione comune);

- n. 11 (articolo 2, paragrafo 1): il Consiglio ha ritenuto necessario utilizzare l'espressione "senza indugio" anziché "entro i termini prescritti dalla legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale" poiché questi termini possono, in alcuni casi, essere alquanto lunghi o, al contrario, non essere previsti dalla legislazione nazionale. È una questione orizzontale che è comune a tutti gli emendamenti riguardanti termini (articolo 2, paragrafo 2 della posizione comune);
- n. 15 (articolo 3, paragrafo 2): il Consiglio ha potuto accettare solo il primo comma di questo emendamento ritenendo che le disposizioni particolareggiate proposte dal Parlamento nelle altre parti dello stesso potessero interferire con l'organizzazione interna degli Stati membri in questo settore, comunque già coperto dalla direttiva 95/46/CE (articolo 3, paragrafo 2 della posizione comune);
- n. 16 (articolo 3, paragrafo 3): come nel caso dell'emendamento n. 11, il Consiglio ha preferito nuovamente utilizzare l'espressione "senza indugio" piuttosto che fare riferimento ai termini nazionali, per gli stessi motivi summenzionati (articolo 3, paragrafo 3 della posizione comune); Lo stesso vale per l'articolo 27, paragrafo 5, l'articolo 49, paragrafo 1 e per l'articolo 51, paragrafo 2 della proposta della Commissione (articolo 27, paragrafo 5, articolo 49, paragrafo 1 e articolo 51, paragrafo 2 della posizione comune);
- n. 26 (articolo 6, paragrafo 4): sebbene convenga con la sostanza dell'articolo, il Consiglio ha ritenuto necessario chiarire ulteriormente il testo, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 5 della posizione comune;
- n. 48 (articolo 17, paragrafo 3): sebbene convenga con la sostanza dell'articolo, il Consiglio ha ritenuto necessario riformulare il testo facendo riferimento allo Stato membro interessato, come indicato nell'articolo 16, paragrafo 3 della posizione comune;

- n. 72 (articolo 26, paragrafo 2, ultimo comma): il Consiglio ritiene che sia impossibile rispettare il termine di quindici giorni di calendario per rispondere a una richiesta di autorizzazione e che il termine in questione debba essere stabilito dalla legislazione nazionale (articolo 26, paragrafo 2 posizione comune);
- n. 73 (articolo 26, paragrafo 3): secondo il Consiglio l'unico scopo della disposizione è stabilire la procedura per determinare l'istituzione che concede l'autorizzazione nel caso di un assicurato non residente nello Stato membro competente. Non riguarda altre situazioni in cui l'autorizzazione non può essere negata, in quanto tali casi sono espressamente disciplinati nel regolamento di base (articolo 26, paragrafo 3 della posizione comune);
- nn. 97 e 98 (articolo 43, paragrafo 1 e articolo 43, paragrafo 3, nuovo comma): pur ritenendo accettabili gli emendamenti, il Consiglio ha ritenuto opportuno cambiare il titolo dell'articolo nel seguente: "Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni".

Il Consiglio non ha invece ritenuto opportuno accogliere gli emendamenti:

- n. 1 (terzo considerando, relativo alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e al loro scambio): secondo il Consiglio questo emendamento, strettamente collegato all'emendamento n. 15 (cfr. in appresso), non è necessario poiché la questione potrebbe essere più opportunamente trattata all'articolo 3, paragrafo 2. Il Consiglio ritiene pertanto che il testo della proposta originaria della Commissione debba essere mantenuto in questo considerando (considerando 3 della posizione comune);

- n. 35 (articolo 12, nuovo paragrafo 6bis): il Consiglio ha deciso di sopprimere questa disposizione sulla scorta di una relazione della commissione amministrativa che la riteneva tecnicamente superflua data l'assenza di qualsiasi impatto negativo sui diritti delle persone;
- n. 55 (articolo 19, paragrafo 2): l'emendamento prevede che il certificato che stabilisce la legislazione applicabile indichi le retribuzioni pagate dal datore di lavoro. Il Consiglio condivide l'opinione della Commissione secondo la quale l'emendamento va oltre l'informazione necessaria ai fini della sicurezza sociale e pertanto oltre gli obiettivi del regolamento (articolo 19, paragrafo 2 della posizione comune);
- n. 79 (articolo 26, paragrafo 6): secondo il Consiglio le spese di viaggio e di soggiorno indissociabili dal trattamento della persona assicurata dovrebbero essere a carico dell'istituzione competente a condizione che ciò sia previsto dalla legislazione nazionale di tale istituzione e che sia stata concessa un'autorizzazione. Inoltre, il Consiglio non ha potuto accogliere l'ultima parte dell'emendamento riguardante il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dell'accompagnatore di un disabile. A suo parere ciò andrebbe oltre l'ambito del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale poiché comporterebbe l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una nuova prestazione nel settore dell'assicurazione malattia (articolo 26, paragrafo 6 della posizione comune).

Va rilevato tuttavia che si è tenuto conto delle esigenze specifiche dei disabili poiché il Consiglio ha accolto l'emendamento 10 (articolo 2, nuovo paragrafo -1 di cui sopra) previa alcune modifiche redazionali;

- n. 164, 165, 166 e 167 (Articolo 66 - Termini di presentazione e di pagamento dei crediti): il Consiglio ha ritenuto necessario prorogare i termini proposti dalla Commissione per la presentazione e il pagamento dei crediti nonché per la risoluzione delle contestazioni (12 mesi per la presentazione dei crediti, 18 mesi per il pagamento dei crediti e 36 mesi per la risoluzione delle contestazioni). Il Consiglio non ha quindi potuto accettare gli emendamenti 164-167, volti a mantenere i termini proposti dalla Commissione, in quanto la maggior parte degli Stati membri ritiene che tali termini possano essere introdotti solo alla luce dell'esperienza e del progresso tecnologico che dovrebbe rendere più rapidi gli scambi tra le istituzioni. In proposito occorre tener presente che il progetto di regolamento prevede già anticipi e interessi di mora quali incentivi per accelerare le procedure.

Tuttavia, tenuto conto dell'importanza di tale questione per il Parlamento europeo, il Consiglio ha deciso di inserire una clausola di revisione specifica nell'articolo 86, paragrafo 1 della posizione comune grazie alla quale i termini di cui all'articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6 del regolamento d'applicazione sono riesaminati entro quattro anni dall'entrata in vigore del regolamento di applicazione sulla base di una relazione della commissione amministrativa, al fine di ridurre significativamente i termini stessi.

La Commissione ha accolto la posizione comune approvata dal Consiglio.

2. Osservazioni specifiche

In merito all'articolo 2, paragrafo 4: il Consiglio ha ritenuto che il testo della proposta della Commissione, che il Parlamento desidera mantenere, dovesse essere ulteriormente precisato e che dovesse essere fatto riferimento solo all'organismo di collegamento poiché questo paragrafo riguarda unicamente gli organismi che effettuano lo scambio di dati e non il modo in cui tali dati sono scambiati (articolo 2, paragrafo 4 della posizione comune). Nello stesso ordine d'idee, il Consiglio ritiene accettabile l'emendamento 108 se si inseriscono i termini "in quanto istituzione di contatto" in modo da permettere agli Stati membri di organizzare i rispettivi sistemi di scambio d'informazioni (articolo 47, paragrafo 1 della posizione comune). Vi sono anche casi in cui lo scambio d'informazioni tra istituzioni non dovrebbe essere automatico onde evitare inutile burocrazia. Al riguardo, l'emendamento 89 sarebbe accettabile se si aggiungessero i termini "se necessario" (articolo 27, paragrafo 9 della posizione comune).

Il Consiglio ha ritenuto che il termine "beneficiari" nel titolo dell'articolo 3 dovesse essere sostituito da "interessati" per indicare in maniera più precisa che questa disposizione si applica alle persone contemplate dal regolamento di base e non ai beneficiari in generale. Il Consiglio ha ritenuto altresì necessario sopprimere i paragrafi 4-8 dell'articolo, in quanto i paragrafi 4-7 della proposta della Commissione, riguardanti la ricevuta di ritorno in caso di invio transfrontaliero di documenti e relativi effetti giuridici e mezzi di ricorso, interferiscono con la competenza nazionale. Per quanto riguarda il paragrafo 8 sulle decisioni spedite per via elettronica all'interessato, si è ritenuto che la questione fosse maggiormente connessa all'articolo 4. La disposizione è stata pertanto inserita nell'articolo 4, paragrafo 3 della posizione comune.

In relazione all'articolo 4, paragrafo 2 il Consiglio ha ritenuto che il testo della proposta originaria della Commissione, che il Parlamento desidera mantenere, non fosse compatibile con l'organizzazione prevista dagli Stati membri. Secondo il Consiglio questa disposizione va riformulata in modo che la trasmissione di dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento sia effettuata per via elettronica, direttamente o indirettamente tramite i punti di accesso, dal momento che i punti di accesso funzionano da punti di contatto elettronici (articolo 4, paragrafo 2 della posizione comune).

Secondo il Consiglio il termine "certificazioni" dovrebbe essere utilizzato nel titolo dell'articolo 5, al posto di "documenti giustificativi", come pure nel testo dell'articolo. Questo si riferisce a certificazioni che sono alla base del rilascio di un documento e che non sono vincolanti per le istituzioni di un altro Stato membro a meno che non rientrino nell'insieme di dati inclusi nel documento. Inoltre, il Consiglio ritiene che il riferimento nell'articolo alle decisioni delle autorità fiscali debba essere soppresso, in quanto non vi è alcuna competenza comunitaria o tale questione è trattata nell'ambito di altri strumenti comunitari (articolo 5 della posizione comune).

In relazione all'articolo 5, paragrafo 3, pur convenendo sul merito della proposta della Commissione che è mantenuta dal Parlamento, il Consiglio ritiene tuttavia che il testo debba essere riformulato onde prevedere che le istituzioni debbano cercare di risolvere eventuali controversie almeno un mese prima di poter adire della questione la commissione amministrativa. Questa precisazione è parsa necessaria per incoraggiare gli Stati membri a pervenire ad accordi bilaterali, anziché portare sistematicamente le controversie dinanzi alla commissione amministrativa. E' inoltre importante che tali richieste siano formulate tramite le autorità competenti e non tramite le singole istituzioni (articolo 5, paragrafo 4 della posizione comune).

Il Consiglio ha ritenuto opportuno precisare all'articolo 6, paragrafo 2 che le prestazioni sono in denaro o in natura. Il titolo dell'articolo 6 dovrebbe essere modificato di conseguenza in modo che il termine "concessione" sia utilizzato in luogo di "pagamento" (articolo 6 della posizione comune).

Il Consiglio ha reputato che il titolo dell'articolo 7 dovesse essere riformulato precisando che questo articolo si riferisce al calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi. Al paragrafo 2 dell'articolo dovrebbe essere aggiunto il termine "o documenti" per consentire di includere anche nei documenti le informazioni necessarie per il calcolo definitivo dei contributi o delle prestazioni (articolo 7 della posizione comune).

In merito all'articolo 8, paragrafo 1, il Consiglio ha potuto accettare di mantenere la proposta della Commissione correggendo il riferimento all'articolo 8 che dovrebbe essere articolo 8, paragrafo 1 (articolo 8, paragrafo 1 della posizione comune).

All'articolo 9 occorre un riferimento alle "autorità e istituzioni" in quanto l'articolo non tratta soltanto delle istituzioni (articolo 9 della posizione comune).

All'articolo 10 il Consiglio ritiene che, dal momento che gli articoli 53, 54 e 55 del regolamento di base contengono disposizioni speciali per il cumulo delle prestazioni con altre prestazioni o redditi che non dovrebbero essere toccati da questa disposizione sul cumulo, dovrebbe essere aggiunto "fatte salve le altre disposizioni del regolamento di base" (articolo 10 della posizione comune).

All'articolo 11 il Consiglio ha ritenuto opportuno sopprimere le lettere c), d) e e) data la necessità di riformulare il paragrafo 1 (articolo 11 della posizione comune).

All'articolo 12, paragrafo 5, il Consiglio ha ritenuto che il termine "assicurato" dovesse essere sostituito da "interessato"(a fini di coerenza con l'articolo 12, paragrafo 1), in quanto l'articolo 6 del regolamento di base non è limitato agli assicurati. Tale termine inoltre non è utilizzato in tutti i capitoli del regolamento di base (per esempio nel capitolo concernente le pensioni dove si usa il termine "persone") (articolo 12, paragrafo 5 della posizione comune).

L'articolo 13 della proposta (articolo 13 della posizione comune) riguarda la conversione dei periodi espressi in differenti unità ai fini della totalizzazione. La proposta della Commissione si basa sul presupposto che sono necessarie solo le conversioni per i periodi basati su una settimana di 5 giorni. Dalla discussione nel Consiglio è emerso che questo non è sufficiente in quanto gli Stati membri ancora effettuano calcoli (almeno in alcuni regimi) sulla base di una settimana di 6 o 7 giorni (per esempio per i lavoratori autonomi). In questa situazione, sussiste l'opzione di riprendere il regime esistente di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio oppure di formulare una nuova disposizione. Consapevoli del fatto che la disposizione in vigore sulla conversione non è chiara, è stato deciso di elaborare una nuova disposizione che affronti tutti i problemi incontrati nell'ambito del regime in vigore.

Il fine perseguito è l'istituzione di un sistema di conversione dei periodi che si applichi sistematicamente in modo da garantire che detta conversione non comporti alcuna perdita dei periodi di assicurazione.

Per quanto riguarda l'articolo 14, paragrafo 2 della proposta, riguardante il centro di interessi che determina la competenza del relativo Stato membro in caso di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base, il Consiglio ha ritenuto necessario aggiungere il numero di servizi resi (già illustrato all'articolo 12 bis, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio) e sopprimere la menzione di Stato membro se l'interessato è soggetto al pagamento di imposte, in quanto ritiene che le questioni fiscali vadano al di là dell'ambito di applicazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (articolo 14, paragrafo 8 della posizione comune).

Nell'articolo 14, paragrafo 10 il Consiglio ha ritenuto opportuno usare i termini "in un paese terzo" anziché "fuori del territorio dell'Unione" per comprendere anche i casi inerenti allo Spazio economico europeo e alla Svizzera (articolo 14, paragrafo 11 della posizione comune).

L'articolo 17 riguarda persone che normalmente esercitano attività in più di uno Stato membro. Secondo l'articolo 17, paragrafo 1 della proposta della Commissione, tutti gli Stati membri dovrebbero essere informati e la legislazione applicabile dovrebbe essere determinata di comune accordo. Il Consiglio reputa che occorrono procedure più rapide e che la decisione debba essere presa dall'istituzione dello Stato membro di residenza. Inoltre, il paragrafo 1 nella proposta della Commissione sarebbe un doppiante del paragrafo 2, come indicato nell'emendamento 47, che sarebbe accettabile per il Consiglio se il Parlamento potesse accettare l'articolo 16, paragrafo 1 della posizione comune. Anche l'emendamento 48 è accettabile, previa alcune modifiche redazionali (articolo 16, paragrafo 3 della posizione comune).

Per quanto riguarda l'articolo 20, paragrafo 2 relativo alla fornitura di informazioni sulla legislazione applicabile da parte dell'istituzione competente, il Consiglio ha scelto di utilizzare lo stesso concetto di cui all'articolo 15 per chiarire che non esiste alcun obbligo automatico di fornire comunque le informazioni all'istituzione precedentemente competente ma che le informazioni devono solo essere messe a disposizione (articolo 20, paragrafo 2 della posizione comune).

All'articolo 22, il Consiglio ha ritenuto che il paragrafo 2 dovesse essere soppresso e sostituito con un nuovo considerando generale (considerando n. 16 della posizione comune). Analogamente, secondo il Consiglio il paragrafo 3 non è necessario in quanto l'articolo 9 già contempla la possibilità di concordare altre procedure (articolo 22 della posizione comune).

Secondo il Consiglio non occorre un riferimento all'articolo 27 nell'articolo 23 (articolo 23 della posizione comune).

All'articolo 24, paragrafo 1, il Consiglio ha ritenuto necessario chiarire che il documento emesso dall'istituzione competente dovrebbe essere rilasciato su richiesta della persona assicurata o dell'istituzione del luogo di residenza, e che può inoltre essere annullato dall'istituzione competente se le condizioni non sono più soddisfatte (articolo 24, paragrafo 1 della posizione comune).

Il Consiglio ha ritenuto opportuno aggiungere un nuovo paragrafo all'articolo 25 per precisare la disposizione proposta dalla Commissione nel paragrafo 6, terzo comma (articolo 25, paragrafo 7 della posizione comune).

Il Consiglio ha ritenuto di dover apportare varie modifiche al testo della proposta della Commissione in relazione all'articolo 27 (articolo 27 della posizione comune):

- il testo dell'articolo 27, paragrafo 5 dovrebbe essere riformulato per precisare che l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno dovrebbe effettuare i controlli amministrativi o gli esami medici necessari solo su richiesta dell'istituzione competente; occorre usare i termini "senza indugio";
- nel paragrafo 8 il Consiglio ha ritenuto che il testo della proposta della Commissione dovesse essere chiarito, in particolare per quanto concerne le constatazioni mediche del medico o dell'istituzione che ha effettuato l'esame, e che si debba precisare che il certificato d'incapacità al lavoro ha lo stesso valore legale di un certificato rilasciato nello Stato membro competente.
- nel paragrafo 9, il Consiglio ha ritenuto che in caso di rifiuto delle prestazioni in denaro, non si dovesse necessariamente informare l'istituzione del luogo di residenza. Occorre pertanto inserire i termini "se necessario".

Nell'articolo 28 della proposta della Commissione, il Consiglio interpreta l'intenzione del Parlamento, in merito all'emendamento 91 che è pienamente accettabile per il Consiglio, di limitare l'articolo al primo paragrafo soltanto, come nell'articolo 29 della posizione comune.

L'articolo 31, paragrafi 1 e 3 della posizione comune riguarda disposizioni specifiche su esenzioni assicurative necessarie per alcuni Stati membri e volte a tutelare l'equilibrio tra Stati membri.

Le disposizioni convenute dal Consiglio figuranti negli articoli da 33 a 42 della posizione comune (titolo III, capo II, Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali e prestazioni in caso di morte) sono in larga parte tratte dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/72 (in particolare gli articoli 34 e 40), in quanto il Consiglio ha ritenuto importante mantenerle per tutelare il lavoratore. L'articolo 33 della proposta della Commissione (che riduce in qualche misura le condizioni per concedere l'autorizzazione nei casi di incidente sul lavoro o malattia professionale) è stato soppresso e il suo contenuto integrato nell'articolo 36 del regolamento di base. Gli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 42 della proposta della Commissione sono stati precisati nella posizione comune (articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 42 della posizione comune).

Nell'articolo 43, il Consiglio ha ritenuto necessario precisare il titolo per indicare che questo articolo prevede disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni (articolo 43 della posizione comune). Lo stesso vale per l'articolo 47, nel cui titolo si dovrebbe inserire il termine "interessate" (articolo 47 della posizione comune).

Nell'articolo 45, paragrafo 3, della proposta della Commissione il riferimento all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base dovrebbe essere sostituito con un riferimento all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a) (articolo 45, paragrafo 3 della posizione comune) e l'articolo 45, paragrafo 6 dovrebbe essere riformulato per chiarire che se il richiedente, per negligenza volontaria, non comunica informazioni sulle sue attività o sulla sua residenza in uno Stato membro e presenta successivamente una domanda di pensione in tale Stato membro, la domanda deve essere considerata come una nuova domanda (articolo 45, paragrafo 6 della posizione comune) .

Nell'articolo 49, paragrafo 1, il Consiglio ha ritenuto che il testo dovesse essere riformulato per indicare con chiarezza l'istituzione che prende la decisione in ciascun caso. Inoltre occorre usare i termini "senza indugio" anziché il termine "immediatamente" della proposta della Commissione (articolo 49, paragrafo 1 della posizione comune).

All'articolo 50, paragrafo 2, il Consiglio ha ritenuto che la disposizione sulla liquidazione di prestazioni a titolo provvisorio e anticipi sulle prestazioni dovesse essere chiarita. La liquidazione è considerata provvisoria se il processo d'istruzione della domanda è in corso e l'esito dello stesso potrebbe incidere sull'importo della prestazione da liquidare. L'anticipo è liquidato dall'istituzione dello Stato membro secondo la cui legislazione la persona interessata avrà diritto alla pensione pro-rata (articolo 50, paragrafo 2 della posizione comune).

Pur essendo d'accordo sul merito, secondo il Consiglio occorre apportare alcune modifiche all'articolo 51, paragrafo 2 della proposta della Commissione, e in particolare sostituire il termine "immediatamente" con "senza indugio" (articolo 51, paragrafo 2 della posizione comune). Lo stesso vale per l'articolo 54, paragrafo 1 (articolo 54, paragrafo 2 della posizione comune).

Nell'articolo 55 della proposta della Commissione, il Consiglio ha ritenuto necessario precisare il secondo comma. Nel paragrafo 5 il Consiglio ha ritenuto necessario aggiungere i termini "ove necessario" all'inizio della seconda frase. Nel paragrafo 6, il Consiglio ha ritenuto che il testo dovesse essere reso più flessibile prevedendo la possibilità di accordi tra due o più Stati membri con la definizione di altre misure dirette ad agevolare la ricerca di lavoro. Inoltre, occorrerebbe aggiungere che se le autorità o le istituzioni competenti di due o più Stati membri ritengono siano necessarie altre procedure e altri termini di tempo specifici, esse possono accordarsi in tal senso (articolo 55 della posizione comune).

Pur mantenendo la sostanza dell'articolo 56, paragrafo 1 della proposta, il Consiglio ha ritenuto necessario apportarvi alcune modifiche per prevedere che l'istituzione competente del luogo di residenza, che erogherà le prestazioni, svolga un ruolo primario. Pertanto, se il disoccupato decide di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività professionale iscrivendosi come persona in cerca di occupazione, ne dovrebbe informare l'istituzione competente dello Stato membro di residenza (articolo 56, paragrafo 1 della posizione comune).

Il Consiglio ha ritenuto necessario introdurre nella posizione comune un nuovo articolo 57 che stabilisce disposizioni per l'applicazione degli articoli 61, 62, 64 e 65 del regolamento di base relativi a persone assoggettate ad un regime speciale per dipendenti pubblici.

Per quanto concerne l'articolo 59, paragrafo 5 della proposta della Commissione, secondo il Consiglio questa disposizione deve essere resa più flessibile sostituendo il termine "si rivolge" con "può rivolgersi" (l'articolo 60, paragrafo 5 della posizione comune).

Nel titolo IV, capo I, occorrerebbe far riferimento all'articolo 35 nel suo insieme.

Nell'articolo 61, paragrafi 1 e 3 e nell'articolo 62, paragrafo 3, il Consiglio ha ritenuto necessario precisare il testo (articolo 61, paragrafi 1 e 2 e articolo 63, paragrafo 2 della posizione comune).

Nell'articolo 64, paragrafo 2 della proposta della Commissione, il Consiglio ha ritenuto necessario precisare che i costi medi annuali sono fissati conformemente al paragrafo precedente (articolo 65, paragrafo 2 della posizione comune).

Nel titolo IV, capo III, pur riprendendo i principi essenziali della proposta della Commissione, il Consiglio ha introdotto modifiche (di cui agli articoli da 71 a 86 della posizione comune) per tener conto, da un lato, delle disposizioni vigenti (in particolare l'articolo 111 del regolamento (CEE) n. 574/72), dall'altro, delle specificità nel settore della sicurezza sociale che rendono necessario scostarsi dal testo proposto dalla Commissione, basato sul testo di una direttiva relativa alla fiscalità.

Infine, per quanto concerne il titolo V della proposta della Commissione ("Disposizioni varie, transitorie e finali"), il Consiglio ha inteso agevolare il passaggio dalla normativa comunitaria vigente alla nuova assicurando comunque la certezza del diritto (ad esempio per quanto riguarda gli accordi bilaterali conclusi nel quadro del regolamento (CEE) n. 1408/71 o, in caso di pensioni erogate a titolo del regolamento attuale, il passaggio da quella normativa alla nuova) tenendo conto dei vincoli di tipo logistico per quanto riguarda gli scambi elettronici e tutelando i diritti delle persone.

Le principali modifiche introdotte nella posizione comune rispetto alla proposta della Commissione sono le seguenti:

- Per quanto concerne l'articolo 85 della proposta della Commissione, il Consiglio ha ritenuto opportuno inserire ulteriori chiarimenti nei paragrafi 1 e 3 riguardanti la qualità delle informazioni fornite (articolo 89, paragrafi 1 e 3 della posizione comune);
- Per quanto riguarda l'articolo 88 della proposta della Commissione, il Consiglio ha ritenuto necessario aggiungere un nuovo paragrafo 3 all'articolo 9 del regolamento di base. L'obiettivo è di assicurare la certezza del diritto con riguardo agli accordi conclusi dagli Stati membri nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 del Consiglio;
- Inoltre, nella posizione comune è stato introdotto un nuovo articolo 87, paragrafo 4, riguardante lo stato di dipendenza al fine di chiarire le condizioni per determinare il grado di dipendenza;
- In merito all'articolo 89 della proposta della Commissione, il Consiglio ha ritenuto opportuno modificare l'articolo 87, paragrafo 8 del regolamento di base (doc. 14518/08 ADD 1 REV 1);
- L'articolo 88, paragrafi da 2 a 5 della posizione comune contiene alcune precisazioni inerenti all'allegato 4;

- Per quanto concerne l'articolo 91 della proposta della Commissione, il Consiglio ha raggiunto un accordo unanime su una disposizione che prevede che il regolamento entri in vigore il primo giorno del mese successivo al periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione del regolamento e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2010 (articolo 97 della posizione comune);
- Inoltre, il Consiglio ha introdotto nella posizione comune un nuovo articolo 94 relativo alle disposizioni transitorie in materia di pensioni sulla falsariga dell'articolo 118 del regolamento (CEE) n. 574/72, in quanto tali disposizioni rivestono particolare importanza per i nuovi Stati membri;
- Il Consiglio ha ritenuto necessario inserire nella posizione comune un nuovo articolo 95 relativo al periodo transitorio per gli scambi di dati elettronici al fine di precisare che i periodi transitori per gli scambi di dati elettronici non dovrebbero superare 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Inoltre, la posizione comune contiene cinque allegati riguardanti gli accordi bilaterali (allegato 1), i regimi speciali applicabili ai dipendenti pubblici (allegato 2), l'elenco degli Stati membri che chiedono il rimborso dei costi delle prestazioni in natura in base ad importi fissi (allegato 3), specifiche della base dati di cui all'articolo 89, paragrafo 4 del regolamento e l'elenco degli Stati membri che determinano, su base di reciprocità, l'importo massimo del rimborso di cui all'articolo 65, paragrafo 6, terza frase, del regolamento di base (allegato 5).

IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio si compiace dello spirito di cooperazione che ha contrassegnato i lavori con il Parlamento europeo durante la prima lettura di questo importante progetto legislativo e che ha consentito alle due istituzioni di ridurre in modo incisivo possibili disaccordi.

Ritiene che la sua posizione comune aderisca in larga misura alle preoccupazioni espresse dal Parlamento che la riforma del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale assicuri che le nuove norme migliorino e semplifichino le procedure sia per i datori di lavoro (in particolare le PMI), e gli assicurati (lavoratori subordinati e autonomi), sia per i cittadini dell'UE in generale, da un lato, e le istituzioni di sicurezza sociale, dall'altro.

Auspica di proseguire questa discussione costruttiva con il Parlamento europeo, al fine di giungere quanto prima ad un accordo finale, tenuto conto dell'interesse prevalente dell'entrata in vigore in tempi brevi delle nuove norme sulla modernizzazione e semplificazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
